

AI SIGG. CLIENTI  
LORO SEDI

**Circolare clienti n. 16/2021**

**OGGETTO: CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI MATERIALI ORDINARI IN UN'UNICA QUOTA**

1

L'art. 20 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. DL "Sostegni-bis") amplia la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, anche per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Ricordiamo, come descritto nella circolare clienti n.4/2020, che la Legge di Bilancio 2021, L.178/2020, comma 1059 dell'art. 1, ha previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, in linea generale, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni "ordinari", ovvero di avvenuta interconnessione per i beni "Industria 4.0".

Il citato comma 1059 dispone inoltre che i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni possano invece beneficiare dell'agevolazione in un'unica quota annuale per gli investimenti effettuati in beni "ordinari", materiali e immateriali, dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, sulla base del richiamo al comma 1054.

L'art. 20 del DL "Sostegni-bis" introduce il nuovo comma 1059-bis, in base al quale *"per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale"*.

**Pertanto il credito d'imposta può essere utilizzato in un'unica soluzione anche dai soggetti con ricavi/compensi uguali o superiori a 5 milioni di euro, per gli investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.**

Nella seguente tabella si riepiloga l'utilizzo del credito d'imposta in relazione alla tipologia di investimento e ai ricavi:

Tipologia di investimento	Soggetti con ricavi/compensi < a 5 milioni di euro	Soggetti con ricavi/compensi ≥ a 5 milioni di euro
Beni materiali "ordinari" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale
Beni materiali "ordinari" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "ordinari" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 unica quota annuale	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "ordinari" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali "4.0" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni materiali "4.0" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "4.0" 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 o termine lungo 30 giugno 2022	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo
Beni immateriali "4.0" 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 o termine lungo 30 giugno 2023	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo	Utilizzo in compensazione F24 tre quote annuali di pari importo

Cordiali saluti.

Padova, 04.06.2021

*Studio Zanovello & Partners*

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA